

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 novembre 2015, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2016, in 50.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate,

con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle

frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «Incentivi alle imprese per inter-

venti di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e

di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consi-

glio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla

contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito della missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le

imprese ed al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma

«Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.

5. In attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accor-

pamento di funzioni o al trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei perti-

menti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. Le somme corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con l'attuazione dell'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello

stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2016, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate

nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2016, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in ma-

teria di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di

previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli

adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-

legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo per gli interventi in favore del settore dell'auto-transporto, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 71;
- 2) Marina n. 16;
- 3) Aeronautica n. 52;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;

- 2) Marina n. 50;
- 3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di complemento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 98;
- 2) Marina n. 15;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 291;
- 2) Marina n. 270;
- 3) Aeronautica n. 246;
- 4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 420;
- 2) Marina n. 242;
- 3) Aeronautica n. 265.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 480;
- 2) Marina n. 201;
- 3) Aeronautica n. 140.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica

(NATO), di cui ai programmi «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione

«Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'ar-

articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato

per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e

su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 818.294.975.757, in euro 865.944.687.214 e in euro 845.464.501.876 in termini di competenza, nonché in euro 833.964.279.908, in euro 875.205.036.723 e in euro 854.391.553.384 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2016-2018.

Art. 16.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-2018, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per lo sviluppo e la coesione» del programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli equilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e rie-

quilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli

strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interes-

sate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di

gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2015, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

21. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti

per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammonranti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2015. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini

di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra i capitoli della categoria 2 – consumi intermedi e i capitoli della categoria 21 – investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio concernenti la ripartizione delle competenze accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», spettanti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

**A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
TRIENNALE 2016 - 2018**

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2016-2018 (in euro)			
	2016	2017	2018
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	491.146.660.000	507.823.230.000	520.417.560.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	69.614.656.537	71.871.489.970	72.562.805.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
TOTALE ENTRATE FINALI	563.935.250.760	582.196.136.760	595.472.133.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	254.359.724.997	283.748.550.454	249.992.368.013
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	818.294.975.757	865.944.687.214	845.464.501.876
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	561.892.454.001	568.978.219.074	570.000.635.698
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	37.917.287.972	37.770.820.433	39.120.916.852
	2.249.577.000	2.047.817.000	2.247.817.000
TOTALE SPESE FINALI	599.809.741.973	606.749.039.507	609.121.552.550
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.647.707	236.342.949.328
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	818.294.975.757	865.944.687.214	845.464.501.876
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	560.761.316.537	579.694.719.970	592.980.365.177
SPESE CORRENTI (-)	561.892.454.001	568.978.219.074	570.000.635.698
RISPARMIO PUBBLICO	-1.131.137.464	10.716.500.896	22.979.729.479
TOTALE ENTRATE FINALI	563.935.250.760	582.196.136.760	595.472.133.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	599.809.741.973	606.749.039.507	609.121.552.550
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-35.874.491.213	-24.552.902.747	-13.649.418.687
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	562.570.816.537	580.823.219.970	594.090.370.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	597.560.164.973	604.701.222.507	606.873.735.550
INDEBITAMENTO NETTO	-34.989.348.436	-23.878.002.537	-12.783.365.373
TOTALE ENTRATE FINALI	563.935.250.760	582.196.136.760	595.472.133.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	818.294.975.757	865.944.687.214	845.464.501.876
RICORSO AL MERCATO	-254.359.724.997	-283.748.550.454	-249.992.368.013

99/04/17

MINISTERI		SPESA CORRENTE							ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
ECONOMIA E FINANZE	2016	21.990.776.631	203.869.870.509	21.899.175.924	84.796.432.164	332.666.285.228				
	2017	22.081.914.717	203.503.546.106	22.343.602.394	86.538.763.674	334.467.826.811				
SVILUPPO ECONOMICO	2016	22.068.066.872	203.145.794.488	21.970.585.184	88.317.187.332	335.501.633.866				
	2017	177.373.873	324.303.982	33.516.814	50.368.887	565.563.666				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	172.845.691	274.017.995	30.865.080	40.111.085	517.839.751				
	2017	169.741.838	269.565.219	30.546.870	29.450.452	488.304.479				
GIUSTIZIA	2016	431.755.280	117.080.332.810	328.173.102	<<	117.820.261.192				
	2017	427.853.402	123.140.844.791	328.135.373	<<	123.896.833.566				
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	423.424.377	123.329.817.399	324.500.704	<<	124.077.742.480				
	2017	6.500.730.433	930.141.688	198.896.359	<<	7.589.768.480				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	6.811.781.989	830.482.042	200.873.816	<<	7.643.137.887				
	2017	8.473.022.445	1.394.379.228	11.407.944	<<	2.253.088.617				
INTERNO	2016	846.282.494	1.506.183.625	11.379.049	<<	2.363.855.168				
	2017	841.254.358	1.825.502.621	11.342.438	<<	2.478.099.415				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	44.535.777.008	7.810.625.937	215.840.892	7.844.993	52.570.088.830				
	2017	44.551.393.888	7.807.904.357	319.330.222	6.442.153	52.686.060.800				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	44.528.754.621	7.771.626.660	282.613.288	5.505.516	52.588.500.085				
	2017	9.632.989.302	10.628.527.986	184.618.678	<<	20.486.135.946				
DIFESA	2016	8.824.717.313	9.752.342.063	185.574.890	<<	18.542.634.266				
	2017	9.543.171.668	9.673.770.844	184.828.155	<<	19.381.770.567				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	86.089.796	285.348.324	7.091.206	2.858.243	391.167.569				
	2017	85.525.121	245.397.803	6.369.638	2.314.398	338.006.760				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	85.203.635	244.305.611	6.326.700	2.709.314	338.545.260				
	2017	1.077.151.021	5.579.281.336	64.589.235	<<	6.711.001.592				
SALUTE	2016	1.067.517.841	5.690.460.294	60.200.835	<<	6.818.176.970				
	2017	1.055.430.274	5.887.807.433	59.284.086	<<	7.002.621.783				
TOTALE	2016	16.152.192.353	208.433.598	899.949.005	<<	17.419.425.450				
	2017	586.112.681	207.488.708	849.002.584	<<	17.291.471.542				
TOTALE	2016	589.606.485	206.896.025	850.590.690	<<	17.209.479.038				
	2017	586.621.027	325.792.879	11.622.600	<<	923.628.160				
TOTALE	2016	589.606.485	315.980.415	11.866.376	<<	917.463.276				
	2017	586.621.027	315.862.911	11.810.493	<<	916.294.431				
TOTALE	2016	786.182.491	450.787.467	64.115.349	<<	1.311.786.963				
	2017	768.182.491	451.840.827	91.716.732	<<	1.311.740.060				
TOTALE	2016	721.564.526	440.003.449	61.083.089	<<	1.252.651.064				
	2017	186.063.567	981.422.649	6.903.202	<<	1.174.389.418				
TOTALE	2016	184.143.921	990.175.206	8.231.250	<<	1.182.550.377				
	2017	181.408.518	979.495.916	8.303.255	<<	1.169.707.789				
TOTALE	2016	103.220.051.031	349.859.208.373	23.955.900.310	84.867.294.287	561.892.454.001				
	2017	103.246.734.485	354.716.685.030	24.427.168.239	86.587.631.310	568.976.219.074				
TOTALE	2016	102.911.456.628	354.720.093.318	24.014.231.138	88.354.852.614	570.000.635.698				
	2017									

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

(in Euro)

999/06/41/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in Euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2016	16.411.342.800	1.085.419.584	4.890.410.288	22.387.172.672	355.043.427.900	218.088.739.517	573.143.167.417	
	2017	18.184.174.192	761.205.938	4.754.069.783	23.719.449.923	358.187.276.814	258.830.777.230	617.018.054.044	
	2018	19.632.047.845	751.205.938	4.884.741.727	25.267.995.510	360.769.629.366	235.969.692.638	596.739.322.004	
SVILUPPO ECONOMICO	2016	3.913.390.019	<<	19.619.360	3.933.009.379	4.518.562.935	259.551.779	4.778.114.714	
	2017	3.305.629.567	<<	47.193.000	3.353.022.567	3.870.662.318	269.769.581	4.140.681.899	
	2018	2.848.351.531	<<	81.468.000	2.929.819.531	3.429.124.010	280.460.214	3.709.584.224	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	9.544.374	<<	<<	9.544.374	117.829.805.566	<<	117.829.805.566	
	2017	9.525.685	<<	<<	9.525.685	123.906.359.251	<<	123.906.359.251	
	2018	9.623.906	<<	<<	9.623.906	124.087.366.366	<<	124.087.366.366	
GIUSTIZIA	2016	111.782.055	<<	<<	111.782.055	7.701.560.535	<<	7.701.560.535	
	2017	110.585.744	<<	<<	110.585.744	7.763.733.601	<<	7.763.733.601	
	2018	108.580.104	<<	<<	108.580.104	7.683.985.545	<<	7.683.985.545	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	10.287.177	<<	<<	10.287.177	2.263.376.794	<<	2.263.376.794	
	2017	7.995.972	<<	<<	7.995.972	2.371.851.140	<<	2.371.851.140	
	2018	7.992.233	<<	<<	7.992.233	2.488.091.848	<<	2.488.091.848	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.306.070.569	<<	6.000.000	2.312.070.569	54.892.159.399	27.741.544	54.909.900.943	
	2017	2.322.736.026	<<	10.000.000	2.332.736.026	55.017.796.626	23.068.217	55.040.864.843	
	2018	2.366.952.933	<<	<<	2.366.952.933	54.955.453.018	17.627.819	54.973.080.837	
INTERNO	2016	563.653.068	200.000.000	<<	763.653.068	21.239.788.004	44.014.432	21.283.803.436	
	2017	433.301.785	200.000.000	<<	633.301.785	20.175.936.051	16.594.622	20.191.530.673	
	2018	412.441.120	200.000.000	<<	612.441.120	19.994.211.667	16.446.048	20.010.657.735	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	346.166.659	<<	<<	346.166.659	737.354.228	10.492.357	747.846.586	
	2017	242.120.667	<<	<<	242.120.667	581.727.647	10.836.202	592.563.849	
	2018	291.022.988	<<	<<	291.022.988	629.568.248	11.193.385	640.761.633	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	3.752.592.709	<<	1.568.411.203	5.340.993.912	12.051.995.504	<<	12.051.995.504	
	2017	3.110.368.254	<<	1.568.410.203	4.698.768.457	11.516.947.427	<<	11.516.947.427	
	2018	3.583.941.175	<<	1.441.793.074	5.035.734.249	12.038.266.042	<<	12.038.266.042	
DIFESA	2016	2.038.191.978	<<	7.900.000	2.046.091.978	19.465.517.428	<<	19.465.517.428	
	2017	2.027.941.321	<<	<<	2.027.941.321	19.319.412.863	<<	19.319.412.863	
	2018	2.029.584.746	<<	<<	2.029.584.746	19.239.083.764	<<	19.239.083.764	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	288.169.786	<<	2.200.000	290.369.786	1.213.897.846	<<	1.213.897.846	
	2017	230.631.661	<<	14.000.000	244.631.661	1.162.114.957	<<	1.162.114.957	
	2018	112.589.147	<<	<<	112.589.147	1.028.883.578	<<	1.028.883.578	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	371.091.086	<<	4.600.000	375.691.086	1.687.480.049	43.694.155	1.731.174.204	
	2017	360.306.332	<<	<<	360.306.332	1.702.046.382	45.571.855	1.747.618.237	
	2018	347.156.332	<<	<<	347.156.332	1.598.807.366	47.529.222	1.647.336.618	
SALUTE	2016	425.267	<<	<<	425.267	1.174.814.685	<<	1.174.814.685	
	2017	424.053	<<	<<	424.053	1.182.974.430	<<	1.182.974.430	
	2018	424.053	<<	<<	424.053	1.170.151.842	<<	1.170.151.842	
TOTALE	2016	30.112.727.537	1.285.419.584	6.519.140.851	37.917.872.972	599.808.741.873	218.485.233.784	816.294.875.757	
2017	30.375.941.498	981.205.938	6.413.672.986	37.770.820.433	606.749.039.507	259.195.647.707	865.944.687.214		
2018	31.761.708.113	951.205.938	6.408.002.901	38.120.916.952	609.121.582.550	238.342.948.325	845.464.501.876		

9897/542/1

ALLEGATO A											
RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018											
(in Euro)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2016 511.905.933,086	1.209.533.365	2.051.856,087	15.794.337,030	157.589.309	2.780.775,220	6.839.877,611	3.798.118,945	2.500,000	28.862.895,832	573.140.167,416
	2017 553.961.195,280	1.671.353,571	2.057.152,300	16.571.525,840	154.569,777	2.692.878,044	9.635.965,908	3.705.011,165	5.000,000	28.293.877,239	617.016.054,043
	2018 534.928.400,029	179.529,503	2.060.465,808	17.610.098,009	2.051,989	2.503.263,464	7.720.893,827	3.673.834,080	6.900,000	28.053.763,986	596.738.322,003
SVILUPPO ECONOMICO	2016 <<	<<	<<	4.675.575,845	47.550,318	<<	<<	54.888,580	<<	<<	4.776.114,713
	2017 <<	<<	<<	4.039.325,572	46.707,518	<<	<<	54.828,708	<<	<<	4.140.861,898
	2018 <<	<<	<<	3.610.092,534	46.528,130	<<	<<	52.973,559	<<	<<	3.709.584,223
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 <<	<<	<<	21.898.169,435	<<	<<	<<	<<	<<	85.893,658,130	117.828.805,565
	2017 <<	<<	<<	23.333.747,339	<<	<<	<<	<<	<<	100.572.811,911	123.906.359,250
	2018 <<	<<	<<	19.860.431,113	<<	<<	<<	<<	<<	104.226.835,272	124.087.356,395
GIUSTIZIA	2016 <<	<<	7.701.340,144	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220,391	7.701.560,536
	2017 <<	<<	7.753.803,801	<<	<<	<<	<<	<<	<<	228,000	7.754.032,601
	2018 <<	<<	7.693.739,204	<<	<<	<<	<<	<<	<<	228,341	7.694.000,545
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 2.263.376,794	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.263.376,794
	2017 2.371.851,140	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.371.851,140
	2018 2.466.091,648	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.466.091,648
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 2.081.772,946	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.928.123,073	<<	54.909.900,943
	2017 2.168.316,787	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.872.541,151	<<	55.040.864,843
	2018 2.123.419,139	<<	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	52.849.859,851	<<	54.973.080,837
INTERNO	2016 10.098.398,489	4.322,987	9.353.937,912	211.646,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.290,350	303.000,000	1.221.778,168	21.293.803,435
	2017 9.106.716,008	4.313,081	9.255.869,419	211.646,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.292,475	303.000,000	1.218.445,161	20.191.530,872
	2018 9.078.124,017	4.294,487	9.193.874,927	211.646,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.319,027	303.000,000	1.128.161,736	20.010.657,734
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 <<	<<	<<	<<	717,342,086	30.504,488	<<	<<	<<	<<	747.846,584
	2017 <<	<<	<<	<<	868.107,344	24.466,505	<<	<<	<<	<<	892.593,149
	2018 <<	<<	<<	<<	622.299,419	18.472,214	<<	<<	<<	<<	640.791,633
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 145.146,104	<<	757.759,210	8.308.513,523	345,501	1.780,601,181	<<	<<	<<	59.730,000	12.051.995,504
	2017 144.525,624	<<	706.574,541	9.050.243,189	405,178	1.578.161,895	<<	<<	<<	36.030,000	11.516.947,427
	2018 137.097,388	<<	688.211,288	9.922.436,941	401,864	1.244.742,178	<<	<<	<<	45.396,585	12.039.236,042
DIFESA	2016 100.151,965	16.243,157,845	3.059.750,748	640,800	705,557	24.460,513	<<	<<	<<	38.560,000	19.486.517,028
	2017 100.151,581	16.178.242,311	2.977.693,952	611,256	793,248	24.460,513	<<	<<	<<	36.650,000	19.319.412,053
	2018 100.130,836	16.093.054,423	2.982.956,698	601,533	998,989	24.071,355	<<	<<	<<	36.450,000	19.239.063,784
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 <<	<<	297.098,830	714.830,833	201,980,117	<<	<<	<<	<<	208,565	1.213.897,845
	2017 <<	<<	298.535,916	657.815,194	205.254,928	<<	<<	<<	<<	207,960	1.192.114,968
	2018 <<	<<	300.054,457	623.992,164	204.842,305	<<	<<	<<	<<	204,851	1.028.893,577
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 43.894,155	<<	39.985,122	<<	1.222,481	<<	<<	1.648,272,448	<<	<<	1.731.174,204
	2017 45.671,656	<<	39.887,473	<<	828,582	<<	<<	1.661.332,247	<<	<<	1.747.818,237
	2018 47.529,222	<<	36.646,999	<<	825,283	<<	<<	1.562.133,114	<<	<<	1.847.336,516
SALUTE	2016 19.023,669	<<	10.981,293	<<	<<	<<	709.830,075	<<	<<	434.979,648	1.174.814,885
	2017 19.023,669	<<	10.974,083	<<	<<	<<	698.038,046	<<	<<	454.965,832	1.182.974,430
	2018 19.023,669	<<	10.920,239	<<	<<	<<	696.213,269	<<	<<	464.974,666	1.170.131,942
TOTALE	2016 528.657.486,186	17.457.014,177	23.232.523,994	52.841.555,338	1.132.340,880	4.816.241,382	7.428.607,666	6.444,670,291	53.133.823,073	126.550,110,734	816.294.975,751
	2017 587.817.359,902	16.384.008,983	23.080.325,812	53.844.812,870	982.103,113	4.280.768,957	10.413.883,954	5.426.255,595	53.180.541,151	130.573.729,882	965.944.687,209
	2018 548.919.815,648	16.277.878,813	22.890.042,558	51.778.135,159	885.173,329	3.790.549,211	8.486.207,095	5.294.265,780	53.159.569,851	133.947.085,126	845.464.501,871

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

ALLEGATO A/1

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2016 16.073.595,895 2017 15.981.007,888 2018 16.988.340,176	2016 5.698.444,948 2017 5.794.261,235 2018 6.794.266,893	2016 240.264,880 2017 240.264,885 2018 239.617,987	2016 110.959.266,823 2017 115.626.423,488 2018 115.138.748,818	2016 11.873.956,489 2017 11.182.048,848 2018 11.169.378,294	2016 5.308.304,948 2017 4.637.011,034 2018 4.239.293,001
SVILUPPO ECONOMICO	2016 143.143,136 2017 140.334,928 2018 137.587,376	2016 39.746,821 2017 38.730,731 2018 38.447,828	2016 8.230,646 2017 7.946,368 2018 7.766,832	2016 168.243,939 2017 108.128,874 2018 107.388,469	2016 62.724,000 2017 62.724,000 2018 61.769,421	2016 63.871,871 2017 63.820,760 2018 61.021,408
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 317.138,848 2017 313.668,634 2018 309.540,205	2016 59.207,676 2017 59.329,116 2018 59.269,336	2016 18.720,564 2017 18.502,360 2018 18.236,818	2016 116.762,002,687 2017 122.843,142,602 2018 123.031,787,437	2016 305.989,363 2017 305.126,307 2018 305.401,675	2016 187,722 2017 187,722 2018 187,722
GIUSTIZIA	2016 5.215.358,570 2017 5.246.668,469 2018 5.195.287,124	2016 1.516,932,421 2017 1.590.880,374 2018 1.588.155,513	2016 328.058,689 2017 330.165,780 2018 327.074,180	2016 88.277,016 2017 << 2018 <<	2016 170.993,441 2017 170.740,214 2018 169.263,857	2016 9.325,584 2017 9.325,584 2018 10.146,112
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 705.854,396 2017 706.388,758 2018 702.923,956	2016 119.110,412 2017 117.660,781 2018 116.224,742	2016 13.040,463 2017 13.040,520 2018 12.822,863	2016 307.433,323 2017 425.290,376 2018 546.066,382	2016 21.387,780 2017 17.380,182 2018 17.143,910	2016 << 2017 << 2018 <<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 40.489,557,156 2017 40.568,228,116 2018 40.537,358,484	2016 1.378.727,923 2017 1.342.748,432 2018 1.328.208,975	2016 2.812,573,070 2017 2.818,401,711 2018 2.828,463,743	2016 7.249,090,959 2017 7.251,595,872 2018 7.224,141,287	2016 36.518,394 2017 31.435,850 2018 31.094,813	2016 586.935,089 2017 586.935,089 2018 586.313,083
INTERNO	2016 7.886.552,527 2017 7.820.997,889 2018 7.757,977,639	2016 1.316,352,162 2017 1.323.348,382 2018 1.310,488,980	2016 487.217,889 2017 484.086,927 2018 481.008,933	2016 8.605,087,675 2017 8.925,736,877 2018 8.894,656,702	2016 824.394,701 2017 825.491,322 2018 776.650,639	2016 2.027,385 2017 2.027,385 2018 2.027,386
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 63.886,209 2017 63.531,787 2018 63.201,509	2016 115,620,407 2017 115,985,139 2018 115,963,843	2016 3.881,582 2017 3.867,837 2018 3.838,236	2016 190.770,860 2017 138.999,145 2018 138,968,734	2016 << 2017 << 2018 <<	2016 3.021,082 2017 3.021,082 2018 3.021,082
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 839.198,107 2017 831.308,273 2018 823.863,797	2016 222,646,373 2017 217,990,387 2018 217,990,387	2016 51.986,592 2017 51.503,104 2018 50.929,625	2016 5.087,385,332 2017 5.231,707,189 2018 5.295,730,750	2016 << 2017 << 2018 <<	2016 << 2017 << 2018 <<
DIFESA	2016 16.419,655,794 2017 15.318,910,892 2018 15.238,470,874	2016 570,029,043 2017 548,281,683 2018 561,443,204	2016 916,153,277 2017 912,800,207 2018 907,431,645	2016 47,630,714 2017 47,604,465 2018 47,097,691	2016 39.132,288 2017 38.220,808 2018 38.126,194	2016 << 2017 << 2018 <<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 513.808,535 2017 517,576,128 2018 517,022,675	2016 133,430,106 2017 128,078,351 2018 128,474,687	2016 32,839,574 2017 33,153,931 2018 33,109,610	2016 134,179,881 2017 134,648,963 2018 133,927,838	2016 480,335 2017 488,522 2018 480,848	2016 102,314,854 2017 99,181,744 2018 99,009,588
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 862,214,977 2017 856,466,613 2018 821,370,494	2016 124,728,980 2017 131,057,388 2018 121,116,454	2016 40,357,031 2017 38,538,373 2018 38,381,781	2016 330,568,238 2017 332,389,010 2018 324,415,412	2016 53,328,171 2017 54,516,827 2018 53,320,277	2016 69,081,423 2017 65,831,423 2018 55,246,890
SALUTE	2016 117.669,654 2017 115.887,261 2018 113.724,493	2016 83,164,790 2017 81,532,579 2018 78,548,787	2016 5,819,602 2017 5,971,410 2018 5,839,714	2016 411,361,600 2017 401,367,086 2018 395,368,568	2016 535,306,564 2017 555,265,756 2018 555,262,398	2016 << 2017 << 2018 <<
TOTALE	2016 88.397,835,414 2017 88.289,257,194 2018 87.987,278,800	2016 11.378,641,072 2017 11,461,866,231 2018 11,382,804,659	2016 4.769,121,166 2017 4,769,333,912 2018 4,753,520,081	2016 261,541,268,727 2017 261,368,023,746 2018 261,277,254,206	2016 13,724,231,527 2017 13,243,468,537 2018 13,177,702,397	2016 6,560,738,538 2017 5,052,120,564 2018 5,578,680,417

999/644/1

989/ 644/ Z

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016 57.199.744	19.200.000.000	84.031.492.574	72.991.871.012	976.000.000	5.515.972.245	332.866.255.223
	2017 57.200.419	19.000.000.000	85.715.181.455	89.404.532.011	1.005.000.000	5.593.316.597	334.457.926.991
	2018 57.191.155	18.700.000.000	87.659.615.056	88.166.732.011	1.090.005.000	5.439.442.472	335.591.633.858
SVILUPPO ECONOMICO	2016 48.145.383	<<	50.356.887	<<	<<	23.089.874	586.553.556
	2017 46.139.841	<<	40.111.056	<<	<<	20.103.126	617.839.751
	2018 46.046.005	<<	29.450.452	<<	<<	19.831.671	489.304.479
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 <<	<<	<<	42.000.000	<<	315.013.331	117.820.261.192
	2017 <<	<<	<<	42.000.000	<<	314.976.794	123.896.833.588
	2018 <<	<<	<<	42.000.000	<<	311.347.187	124.077.742.490
GIUSTIZIA	2016 <<	<<	942.084	<<	<<	259.980.875	7.589.768.490
	2017 <<	<<	942.084	<<	<<	294.495.352	7.643.137.997
	2018 <<	<<	942.084	<<	<<	295.454.471	7.584.385.441
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 1.084.063.307	<<	<<	<<	<<	2.189.998	2.263.069.817
	2017 1.081.974.382	<<	<<	<<	<<	2.189.769	2.363.855.168
	2018 1.081.738.110	<<	<<	<<	<<	2.189.652	2.478.099.415
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 2.392.419	<<	7.844.983	<<	<<	215.348.829	62.570.088.930
	2017 2.392.418	<<	6.442.153	<<	<<	308.860.169	62.885.060.600
	2018 2.360.640	<<	5.905.616	<<	<<	272.053.634	62.588.500.085
INTERNO	2016 12.789.259	<<	27.250.610	59.093.467	<<	65.390.471	20.486.135.046
	2017 12.789.189	<<	26.308.154	59.093.467	<<	63.860.864	19.542.634.266
	2018 12.625.995	<<	24.456.737	58.654.812	<<	63.224.045	19.381.770.567
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 8.194.074	<<	2.658.243	<<	<<	3.555.012	391.167.599
	2017 8.194.074	<<	2.314.398	<<	<<	2.693.318	339.606.760
	2018 8.194.074	<<	2.709.314	<<	<<	2.650.468	338.545.230
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 1.236.597	<<	208.900	5.616.697	<<	44.076.214	6.711.001.592
	2017 1.236.597	<<	208.900	5.616.697	<<	48.608.441	6.818.179.970
	2018 1.236.597	<<	208.900	5.638.215	<<	48.711.484	7.002.521.793
DIFESA	2016 155.287.789	<<	811.000	205.000.000	<<	65.925.594	17.419.425.450
	2017 155.287.635	<<	511.000	205.000.000	<<	66.655.291	17.291.471.542
	2018 155.288.333	<<	411.000	205.000.000	<<	66.212.327	17.209.479.038
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 424.101	<<	<<	<<	<<	6.943.994	923.528.100
	2017 424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.498	917.483.278
	2018 424.101	<<	<<	<<	<<	5.844.774	916.294.431
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 <<	<<	13.671.201	1.549	<<	30.848.983	1.311.768.983
	2017 <<	<<	11.793.504	1.549	<<	30.846.593	1.311.740.060
	2018 <<	<<	9.835.136	1.548	<<	30.359.972	1.252.951.064
SALUTE	2016 19.085.237	<<	<<	<<	<<	1.992.981	1.174.389.418
	2017 19.085.237	<<	<<	<<	<<	3.471.029	1.182.560.377
	2018 19.085.237	<<	<<	<<	<<	3.908.593	1.189.707.789
TOTALE	2016 1.385.776.909	19.200.000.000	84.135.035.392	73.293.584.715	976.000.000	6.548.225.539	851.892.454.001
	2017 1.384.693.904	19.000.000.000	85.802.812.743	89.716.245.714	1.005.000.000	7.117.425.549	868.978.219.074
	2018 1.384.197.937	18.700.000.000	87.692.135.195	89.478.125.595	1.090.005.000	6.661.260.640	870.000.836.698

998/ 644/ 3

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						ALLEGATO A/1	
MINISTERI		(in euro)							
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016	339.456.276	12.527.253.099	3.826.860.048	118.661.002	269.355.141	3.475.020.104	2.029.577.000	22.387.172.672
	2017	341.125.616	13.305.405.659	4.741.104.308	937.597	226.115.141	3.276.944.705	1.827.817.000	23.719.446.823
	2018	339.587.970	13.378.803.844	6.126.450.247	937.597	190.940.141	3.203.098.911	2.027.817.000	26.287.995.510
SVILUPPO ECONOMICO	2016	9.666.435	203.962.590	3.878.666.024	<<	<<	19.819.390	20.000.000	3.893.008.379
	2017	7.908.286	193.630.062	3.094.293.219	<<	<<	47.193.000	20.000.000	3.353.022.587
	2018	7.909.286	162.452.027	2.687.993.218	<<	<<	81.488.000	20.000.000	2.929.819.531
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	5.082.576	4.461.799	<<	<<	<<	<<	<<	9.544.374
	2017	5.087.832	4.457.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.686
	2018	5.087.832	4.556.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906
GIUSTIZIA	2016	111.792.055	<<	<<	<<	<<	<<	<<	111.792.055
	2017	110.595.744	<<	<<	<<	<<	<<	<<	110.595.744
	2018	109.580.104	<<	<<	<<	<<	<<	<<	109.580.104
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	10.287.177	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.287.177
	2017	7.995.872	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.995.872
	2018	7.992.233	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.992.233
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	45.308.145	2.030.112.750	58.803.041	<<	171.846.633	6.000.000	<<	2.312.070.598
	2017	41.308.145	2.062.778.207	58.803.041	<<	171.846.633	10.000.000	<<	2.332.736.026
	2018	41.308.145	2.098.995.114	54.803.041	<<	171.846.633	<<	<<	2.388.952.933
INTERNO	2016	300.458.827	253.194.231	<<	<<	<<	<<	200.000.000	753.653.059
	2017	313.565.352	118.736.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	633.301.785
	2018	292.704.952	119.736.166	<<	<<	<<	<<	200.000.000	612.441.120
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	38.742.192	307.444.467	<<	<<	<<	<<	<<	348.188.659
	2017	38.756.678	203.364.208	<<	<<	<<	<<	<<	242.120.887
	2018	39.121.024	251.901.894	<<	<<	<<	<<	<<	291.022.988
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	417.100.021	1.850.063.887	1.575.552.323	12.788.218	95.165	1.885.394.498	<<	5.340.893.812
	2017	363.844.055	1.334.877.004	866.235.139	10.231.768	117.398	2.123.823.115	<<	4.898.788.467
	2018	312.886.566	1.201.554.870	813.992.272	9.328.299	117.398	2.897.865.156	<<	5.035.734.249
DIFESA	2016	1.990.982.254	<<	<<	14.617	47.215.107	7.900.000	<<	2.046.091.878
	2017	1.990.711.597	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.027.941.321
	2018	1.982.355.022	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.029.564.746
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	88.726.783	57.073.885	142.369.317	<<	<<	2.200.000	<<	280.359.786
	2017	88.693.621	38.575.819	103.392.441	<<	<<	14.000.000	<<	244.631.081
	2018	78.651.087	28.575.819	5.392.441	<<	<<	<<	<<	112.598.147
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	220.666.451	5.145.690	128.743.326	16.335.729	<<	4.600.000	<<	375.691.086
	2017	242.812.164	3.415.123	127.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	390.306.332
	2018	234.692.164	3.415.123	92.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	347.156.932
SALUTE	2016	378.326	<<	<<	<<	<<	46.841	<<	425.287
	2017	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
	2018	377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
TOTALE	2016	3.578.726.519	17.038.711.859	9.212.177.079	147.799.686	488.512.046	5.201.760.803	2.248.577.000	37.917.287.972
	2017	3.542.560.300	17.259.280.088	8.979.541.472	27.619.999	445.294.209	6.471.807.925	2.047.817.000	37.770.820.433
	2018	3.462.190.822	17.240.970.303	8.561.324.545	28.616.242	408.618.288	6.182.478.871	2.247.817.000	38.120.816.562

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		2016	2017	2018
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	266.972.860,000	263.173.930,000	266.085.160,000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	165.190.800,000	184.087.300,000	192.328.400,000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.117,000,000	35.336,000,000	37.435,000,000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.894,000,000	11.210,000,000	11.521,000,000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	12.972,000,000	13.035,000,000	13.048,000,000
TOTALE		491.146.660,000	507.823.230,000	520.417.560,000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	783.941,822	782.741,822	782.741,822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	28.438,787,943	26.302,767,943	25.618,778,022
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	373,700,000	371,700,000	371,700,000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313,000,000	1.200,000,000	1.200,000,000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.899,250,000	4.928,437,433	4.905,146,536
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	31,100,584,075	35,482,450,075	36,779,046,100
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2,905,392,697	2,805,392,697	2,905,392,697
TOTALE		69.614,856,537	71.871,489,970	72.562,805,177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	833,500,000	122,500,000	20,000,000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976,000,000	1,006,000,000	1,090,005,000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1,364,434,223	1,372,916,790	1,381,763,686
TOTALE		3,173,934,223	2,501,416,790	2,491,768,686
TOTALE ENTRATE FINALI		563,935,250,760	582,195,136,760	595,472,133,863

989/ 066/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		2016	2017	2018
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI		(in Euro)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		88.397.835.414	88.269.257.184	87.997.278.600
CONSUMI INTERMEDI		11.378.641.072	11.461.856.231	11.382.504.659
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		4.759.121.168	4.756.333.912	4.753.520.061
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		251.541.288.727	251.368.023.748	251.277.254.206
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		13.724.231.527	13.243.459.537	13.177.702.397
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		6.550.730.538	5.852.120.554	5.576.560.417
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.386.776.909	1.384.683.904	1.384.167.937
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		19.200.000.000	19.000.000.000	19.700.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		84.135.038.392	85.802.812.743	87.632.135.195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		73.293.684.715	69.716.245.714	69.478.126.589
AMMORTAMENTI		978.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI		6.549.225.539	7.117.425.549	6.561.280.840
TOTALE		561.892.454.001	568.978.219.074	570.000.635.698

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		2016	2017	2018
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		3.578.729.519	3.542.560.300	3.452.190.822
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		17.038.711.869	17.266.280.068	17.240.970.303
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		9.212.177.079	8.979.541.472	9.551.324.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		147.799.666	27.519.899	26.816.242
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		488.512.046	445.294.269	409.519.269
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.201.780.903	5.471.807.625	6.182.478.871
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		2.249.577.000	2.047.817.000	2.247.817.000
TOTALE		37.917.287.872	37.770.820.433	39.120.918.852
TOTALE SPESE FINALI		599.809.741.973	606.749.039.607	609.121.552.550

**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
TRIENNALE 2016 - 2018**

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2016-2018 (in Euro)			
	2016	2017	2018
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	460.588.660.000	477.265.230.000	489.859.560.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	61.869.981.537	54.126.814.970	54.818.130.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
TOTALE ENTRATE FINALI	515.632.575.760	533.893.461.760	547.169.458.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	318.331.704.148	341.311.574.963	307.222.094.521
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	833.964.279.908	875.205.036.723	854.391.553.384
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	575.386.332.920	578.056.975.880	578.826.443.735
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	40.892.713.204	37.952.413.136	39.222.160.323
	3.554.577.000	2.047.817.000	2.247.817.000
TOTALE SPESE FINALI	615.479.046.124	616.009.389.016	618.048.604.058
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.847.707	236.342.949.326
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	833.964.279.908	875.205.036.723	854.391.553.384
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	512.458.641.537	531.392.044.970	544.677.690.177
SPESE CORRENTI (-)	575.386.332.920	578.056.975.880	578.826.443.735
RISPARMIO PUBBLICO	-62.927.691.383	-46.664.930.910	-34.148.753.558
TOTALE ENTRATE FINALI	515.632.575.760	533.893.461.760	547.169.458.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	615.479.046.124	616.009.389.016	618.048.604.058
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-99.846.470.364	-82.115.927.256	-70.879.146.195
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	514.268.141.537	532.520.544.970	545.787.695.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	611.924.469.124	613.961.572.016	615.800.787.058
INDEBITAMENTO NETTO	-97.656.327.587	-81.441.027.046	-70.013.091.881
TOTALE ENTRATE FINALI	515.632.575.760	533.893.461.760	547.169.458.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	833.964.279.908	875.205.036.723	854.391.553.384
RICORSO AL MERCATO	-318.331.704.148	-341.311.574.963	-307.222.094.521

999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	2016	21.896.707.851	208.294.935.273	30.835.330.502	84.766.432.164	843.923.405.760
	2017	22.061.974.717	203.502.946.216	31.163.502.394	86.538.763.674	843.266.928.001
	2018	22.068.066.872	203.145.794.468	30.790.595.184	88.317.167.332	844.321.633.866
SVILUPPO ECONOMICO	2016	180.373.873	324.309.982	33.518.814	50.358.887	688.559.568
	2017	172.845.591	274.017.995	30.865.080	40.111.085	517.839.751
	2018	169.741.938	269.565.219	30.546.870	29.450.452	489.304.479
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	434.912.919	118.085.747.137	328.173.102	<<	118.848.833.148
	2017	427.853.402	123.140.844.791	328.135.373	<<	123.868.833.588
	2018	423.424.377	123.329.817.399	324.500.704	<<	124.077.742.480
GIUSTIZIA	2016	6.528.691.028	955.441.689	158.886.359	<<	7.643.028.075
	2017	6.611.781.998	830.482.042	200.873.816	<<	7.643.137.857
	2018	6.552.524.493	829.844.782	201.916.166	<<	7.584.385.441
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	847.302.445	1.394.379.228	11.407.944	<<	2.263.089.617
	2017	846.282.494	1.506.183.625	11.379.049	<<	2.363.855.168
	2018	841.254.358	1.625.502.621	11.342.438	<<	2.478.099.415
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	44.673.427.790	8.046.179.724	215.914.540	7.644.993	52.943.367.047
	2017	44.551.383.869	7.807.904.357	319.330.222	6.442.153	52.885.060.601
	2018	44.528.754.922	7.771.526.680	282.813.286	5.605.516	52.588.500.066
INTERNO	2016	8.704.844.508	10.765.393.211	164.818.978	<<	20.834.866.397
	2017	9.824.717.313	9.752.342.063	165.574.890	<<	19.542.634.268
	2018	9.543.171.568	9.673.770.844	164.828.155	<<	18.381.770.587
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	86.099.796	295.348.324	7.091.206	2.858.243	391.187.569
	2017	85.525.121	245.397.803	6.389.638	2.314.398	339.608.760
	2018	85.203.635	244.305.811	6.326.700	2.709.314	338.545.280
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.077.466.633	5.579.261.342	54.599.235	<<	6.711.317.410
	2017	1.067.506.417	5.690.460.284	60.200.835	<<	6.818.187.548
	2018	1.055.335.325	5.887.807.433	59.284.086	<<	7.002.428.844
DIFESA	2016	16.481.562.027	208.875.015	899.949.005	<<	17.570.386.047
	2017	16.238.090.546	207.489.706	849.002.594	<<	17.284.582.836
	2018	16.155.712.755	206.696.025	850.590.690	<<	17.212.998.470
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	590.427.179	348.341.340	11.532.600	<<	950.401.119
	2017	589.606.485	315.990.416	11.886.376	<<	917.483.276
	2018	588.821.027	315.862.911	11.810.493	<<	916.294.431
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	804.203.600	527.100.101	84.115.349	<<	1.395.418.060
	2017	788.206.280	451.840.827	91.718.732	<<	1.311.763.819
	2018	722.787.725	440.003.449	91.083.089	<<	1.253.874.263
SALUTE	2016	187.887.120	1.337.900.773	6.903.202	<<	1.532.501.095
	2017	184.196.653	1.246.653.330	6.231.250	<<	1.438.081.433
	2018	181.460.472	980.603.418	8.803.255	<<	1.170.867.143
TOTALE	2016	103.573.886.969	364.163.213.128	32.792.138.536	84.857.294.287	875.386.332.920
	2017	103.249.811.067	364.972.285.284	33.247.166.239	86.587.651.310	878.056.975.860
	2018	102.816.159.165	354.721.200.818	32.834.231.138	88.354.852.814	878.826.443.735

999/06/09/2

segue: E) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
ECONOMIA E FINANZE	2016	17.037.095.584	1.085.419.584	5.100.174.588	23.222.689.756	367.143.095.548	218.099.739.517	585.245.835.083	
	2017	18.184.174.192	781.205.938	4.863.286.293	23.918.646.423	367.205.575.424	268.830.777.230	526.036.362.654	
	2018	19.632.047.845	781.205.938	5.004.018.317	25.397.272.100	369.709.905.956	235.969.692.638	605.678.998.584	
SVILUPPO ECONOMICO	2016	4.025.602.395	<<	19.819.360	4.045.221.755	4.633.781.311	259.551.779	4.893.333.090	
	2017	3.305.029.587	<<	47.193.000	3.352.022.587	3.870.862.318	299.789.581	4.140.651.899	
	2018	2.848.351.531	<<	81.488.000	2.929.819.531	3.429.124.010	280.460.214	3.709.584.224	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	9.544.374	<<	<<	9.544.374	118.658.377.522	<<	118.658.377.522	
	2017	9.525.665	<<	<<	9.525.665	123.908.359.251	<<	123.908.359.251	
	2018	9.623.906	<<	<<	9.623.906	124.087.366.386	<<	124.087.366.386	
GIUSTIZIA	2016	124.792.055	<<	<<	124.792.055	7.767.821.130	<<	7.767.821.130	
	2017	110.595.744	<<	<<	110.595.744	7.753.733.601	<<	7.753.733.601	
	2018	109.580.104	<<	<<	109.580.104	7.693.965.545	<<	7.693.965.545	
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	10.287.177	<<	<<	10.287.177	2.263.376.794	<<	2.263.376.794	
	2017	7.995.972	<<	<<	7.995.972	2.371.851.140	<<	2.371.851.140	
	2018	7.992.233	<<	<<	7.992.233	2.485.091.848	<<	2.485.091.848	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.597.282.594	<<	66.000.000	2.663.282.594	55.599.649.641	27.741.544	55.524.391.185	
	2017	2.322.736.026	<<	10.000.000	2.332.736.026	55.017.796.827	23.066.217	55.040.864.844	
	2018	2.366.952.933	<<	<<	2.366.952.933	54.955.463.019	17.827.819	54.973.080.838	
INTERNO	2016	598.808.783	200.000.000	<<	798.808.783	21.431.865.180	44.014.432	21.476.879.612	
	2017	433.301.785	200.000.000	<<	633.301.785	20.175.936.051	15.594.622	20.191.530.673	
	2018	412.441.120	200.000.000	<<	612.441.120	19.994.211.687	18.446.048	20.010.657.735	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	346.186.659	<<	<<	346.186.659	737.354.228	10.492.357	747.846.585	
	2017	242.120.887	<<	<<	242.120.887	581.727.647	10.836.202	592.563.849	
	2018	281.022.988	<<	<<	281.022.988	629.566.248	11.193.385	640.761.633	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	4.396.427.653	<<	1.588.411.203	5.984.838.856	12.896.156.266	<<	12.896.156.266	
	2017	3.091.599.362	<<	1.588.410.203	4.680.009.565	11.498.177.111	<<	11.498.177.111	
	2018	3.575.182.283	<<	1.441.793.074	5.016.975.357	12.019.402.201	<<	12.019.402.201	
DIFESA	2016	2.041.336.695	<<	7.900.000	2.049.236.695	19.619.622.742	<<	19.619.622.742	
	2017	2.028.096.418	<<	<<	2.028.096.418	19.323.679.252	<<	19.323.679.252	
	2018	2.030.310.519	<<	<<	2.030.310.519	19.243.309.989	<<	19.243.309.989	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	398.193.726	<<	2.280.000	340.453.728	1.290.854.847	<<	1.290.854.847	
	2017	230.631.681	<<	14.000.000	244.631.681	1.162.114.957	<<	1.162.114.957	
	2018	112.589.147	<<	<<	112.589.147	1.028.883.578	<<	1.028.883.578	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	504.344.079	<<	4.601.428	508.945.505	1.904.364.555	43.694.155	1.948.059.710	
	2017	380.306.332	<<	<<	380.306.332	1.702.070.151	45.571.855	1.747.842.006	
	2018	347.159.332	<<	<<	347.159.332	1.601.030.595	47.529.222	1.648.559.817	
SALUTE	2016	425.267	<<	<<	425.267	1.532.926.362	<<	1.532.926.362	
	2017	424.053	<<	<<	424.053	1.439.505.486	<<	1.439.505.486	
	2018	424.053	<<	<<	424.053	1.171.291.196	<<	1.171.291.196	
TOTALE	2016	32.028.327.043	1.285.419.584	6.778.966.577	40.092.713.204	615.479.045.124	218.485.233.784	633.964.279.908	
	2017	30.356.337.702	981.205.938	6.612.869.486	37.952.413.136	616.009.389.016	259.195.647.707	875.205.036.723	
	2018	31.743.674.994	951.205.938	6.527.278.391	39.222.162.323	618.048.604.058	236.342.949.326	854.391.553.384	

9997 650/ 1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018											
(in Euro)											
ALLEGATO B											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2016 621.645.876,291	1.208.533.385	2.051.656.057	17.134.893.814	157.588.300	2.780.775.220	7.659.977.611	3.743.118.945	18.854.670	28.365.913.881	685.245.635,862
	2017 562.879.493,870	181.353.571	2.057.153.300	16.511.528.840	154.589.717	2.652.878.044	9.635.965.908	3.705.011.166	5.000.000	28.283.677.239	628.006.352,653
	2018 543.867.876,818	178.529.903	2.060.485.808	17.510.095.008	2.051.989	2.503.263.464	7.720.993.927	3.873.834.080	6.800.000	28.053.763.985	605.678.658,593
SVILUPPO ECONOMICO	2016 <<	<<	<<	4.780.788.221	47.656.318	<<	<<	54.888.580	<<	<<	4.893.333,089
	2017 <<	<<	<<	4.039.325,972	46.707,518	<<	<<	54.828.708	<<	<<	4.140.651,898
	2018 <<	<<	<<	3.610.082,534	46.528.130	<<	<<	52.973,659	<<	<<	3.709.684,223
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 <<	<<	<<	21.898.248,236	<<	<<	<<	<<	<<	96.862.128,288	118.868,977,521
	2017 <<	<<	<<	23.333.747,399	<<	<<	<<	<<	<<	100.572.611,911	123.906.359,250
	2018 <<	<<	<<	19.860.431,113	<<	<<	<<	<<	<<	104.226.935,272	124.087.365,385
GIUSTIZIA	2016 <<	<<	7.767.600,738	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.767.821,130
	2017 <<	<<	7.763.503,601	<<	<<	<<	<<	<<	<<	220.391	7.763.735,601
	2018 <<	<<	7.693.739,204	<<	<<	<<	<<	<<	<<	228.341	7.693.965,648
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 2.263.378,794	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.263.378,794
	2017 2.371.851,140	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.371.851,140
	2018 2.486.091,648	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.486.091,648
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 2.353.023,135	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.353.023,135
	2017 2.168.318,767	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.168.318,767
	2018 2.123.419,139	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.123.419,139
INTERNO	2016 10.088.386,488	4.322,967	9.357,652,169	21.646,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.292,024	303.000,000	1.408,898,413	55.624,391,165
	2017 9.106.718,006	4.313,081	9.265,685,419	211.646,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.292,476	303.000,000	1.218,443,161	20.191.530,872
	2018 9.078.124,017	4.294,487	9.193,874,927	211.646,020	5.435,520	<<	80.000,000	5.319,027	303.000,000	1.128,161,736	20.101.657,734
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 <<	<<	<<	<<	717,342,088	30,604,488	<<	<<	<<	<<	747,846,584
	2017 <<	<<	<<	<<	668,107,344	24,466,505	<<	<<	<<	<<	692,573,849
	2018 <<	<<	<<	<<	822,289,419	18,472,214	<<	<<	<<	<<	640,761,633
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 145.146,104	<<	787,898,273	8.688,750,680	345,501	2.034,087,728	<<	<<	<<	59.730,000	12.696,156,266
	2017 144.528,624	<<	706,574,541	9.040,852,319	408,178	1.958,182,449	<<	<<	<<	36.030,000	11.486,177,111
	2018 197.097,388	<<	888,211,286	8.972,982,648	401,664	1.236,362,782	<<	<<	<<	46.396,565	12.019,403,201
DIFESA	2016 100.151,965	18.340,851,405	3.115,721,085	1.092,217	795,557	24,460,513	<<	<<	<<	38.560,000	19.618,822,742
	2017 100.151,581	16.183,435,822	2.977,664,521	611,286	796,567	24,460,513	<<	<<	<<	36.660,000	18.323,679,252
	2018 100.130,898	18.098,030,089	2.983,027,207	601,533	999,889	24,071,355	<<	<<	<<	38.460,000	18.293,309,989
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 <<	<<	288,925,421	788,775,334	203,941,528	<<	<<	<<	<<	208,565	1.290,854,846
	2017 <<	<<	288,838,616	657,815,164	205,264,928	<<	<<	<<	<<	207,980	1.162,114,956
	2018 <<	<<	300,064,457	623,992,164	204,942,305	<<	<<	<<	<<	204,651	1.028,663,377
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 43.694,155	<<	<<	137,511,434	3,112,890	<<	<<	1.763,940,182	<<	<<	1.948,058,710
	2017 45.871,855	<<	<<	39,867,473	828,682	<<	<<	1.561,958,016	<<	<<	1.747,642,008
	2018 <<	<<	<<	36,846,999	825,263	<<	<<	1.563,358,313	<<	<<	1.646,558,817
SALUTE	2016 19.023,689	<<	11,035,238	<<	<<	<<	712,517,183	<<	<<	790,350,272	1.532,928,352
	2017 19.023,689	<<	11,027,765	<<	<<	<<	659,114,795	<<	<<	710,339,268	1.439,605,468
	2018 19.023,689	<<	10,972,943	<<	<<	<<	686,320,016	<<	<<	494,974,666	1.171,291,166
TOTALE	2016 538.668,781,611	17.564,707,737	23.390,866,982	64.728,553,850	1.138,218,747	4.869,227,959	8.432,184,794	5.697,236,701	53.691,017,703	128.025.050,808	833.984,279,802
	2017 576.835,658,512	16.368,102,474	23.060,450,063	53.835,422,000	882,108,422	4.271,377,511	10.415,000,704	5.428,278,384	53.180,541,152	130.829,099,518	875.205,036,718
	2018 557.889,092,538	16.281,654,449	22.930,165,732	51.788,660,784	883,173,328	3.781,169,765	8.487,913,845	5.295,482,878	53.169,556,862	133.947,083,128	854.391.553,379

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018						ALLEGATO B/1		
		(in euro)								
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	2016	16.013.600.757	5.702.885.290	244.278.208	113.365.030.505	11.873.565.489	5.339.216.987			
	2017	15.981.607.868	5.763.563.345	240.244.935	115.526.423.488	11.182.046.849	4.887.011.034			
	2018	15.968.340.175	5.734.668.893	239.617.981	115.138.748.918	11.169.376.294	4.239.293.001			
SVILUPPO ECONOMICO	2016	143.143.136	42.751.821	8.230.645	168.243.939	62.724.000	63.871.871			
	2017	140.334.926	38.730.731	7.846.389	108.128.874	62.724.000	63.620.780			
	2018	137.587.375	38.447.828	7.766.832	107.383.489	61.769.421	61.021.408			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	317.138.849	91.759.128	16.720.564	117.787.417.004	306.434.772	187.722			
	2017	313.568.634	59.325.118	18.502.989	122.843.142.802	305.128.307	187.722			
	2018	309.540.205	59.258.336	18.238.918	123.051.757.437	305.401.875	187.722			
GIUSTIZIA	2016	5.231.856.346	1.538.893.240	328.056.689	<<	170.893.441	9.325.584			
	2017	5.246.566.469	1.590.880.374	330.185.780	<<	170.740.214	9.325.584			
	2018	5.195.297.124	1.586.155.513	327.074.180	<<	168.283.957	10.148.112			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	705.854.388	119.110.412	13.040.463	307.433.323	21.397.780	<<			
	2017	708.398.758	117.580.781	13.040.920	425.290.376	17.380.182	<<			
	2018	702.823.956	116.224.742	12.822.883	545.056.382	17.143.910	<<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	40.500.382.130	1.513.746.417	2.612.573.070	7.464.644.746	36.519.394	586.835.089			
	2017	40.568.226.118	1.342.748.433	2.616.401.711	7.251.696.672	31.435.850	586.835.089			
	2018	40.537.358.494	1.328.205.976	2.629.463.743	7.224.141.287	31.094.813	588.313.093			
INTERNO	2016	7.886.669.887	1.328.180.988	487.217.889	9.806.192.575	930.092.828	30.089.703			
	2017	7.820.891.689	1.323.348.382	484.086.927	8.925.736.877	925.491.322	2.027.365			
	2018	7.767.877.639	1.310.489.990	481.008.933	8.894.856.702	776.450.639	2.027.365			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	69.886.209	115.200.407	3.881.682	190.770.860	<<	3.021.082			
	2017	63.531.767	115.995.139	3.857.837	139.999.145	<<	3.021.082			
	2018	63.201.503	115.963.843	3.838.239	138.968.734	<<	3.021.082			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	839.198.107	222.862.185	51.866.592	5.097.395.332	<<	<<			
	2017	831.306.273	222.018.634	51.503.104	5.231.707.188	<<	<<			
	2018	823.863.797	217.895.438	50.929.925	5.295.730.750	<<	<<			
DIFESA	2016	18.532.838.247	607.716.554	916.153.277	47.650.714	39.132.289	<<			
	2017	16.317.834.079	550.378.987	912.800.207	47.804.485	38.220.808	<<			
	2018	16.239.365.053	553.978.684	907.431.646	47.097.691	38.126.194	<<			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	514.915.551	137.410.048	32.898.674	152.842.337	490.385	105.497.307			
	2017	517.678.128	126.078.351	33.153.931	134.648.963	468.622	99.181.744			
	2018	517.022.875	126.474.697	33.109.810	133.927.938	480.848	99.009.588			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	862.228.066	131.792.918	40.357.031	376.215.844	59.423.410	78.860.789			
	2017	666.466.613	131.081.137	38.638.373	332.389.010	54.515.927	65.931.423			
	2018	621.970.494	122.341.863	38.381.781	324.416.412	53.320.277	55.246.990			
SALUTE	2016	117.733.499	84.754.398	5.818.002	411.351.600	881.783.678	<<			
	2017	115.926.963	81.531.829	5.971.410	401.357.065	811.763.880	<<			
	2018	113.777.087	78.548.047	5.839.714	395.388.666	556.359.889	<<			
TOTALE	2016	88.529.324.180	11.806.813.786	4.783.134.394	265.287.455.796	14.193.047.226	6.636.672.430			
	2017	88.270.234.283	11.463.087.241	4.765.333.746	261.366.023.746	13.499.937.661	5.962.120.564			
	2018	87.988.225.583	11.366.287.640	4.753.520.081	261.277.254.206	13.178.909.897	5.576.560.417			

998/ 652/ 1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016 57.188.744	19.200.000.000	84.031.482.574	72.981.871.012	976.000.000	14.337.872.246	343.923.405.780
	2017 57.200.419	19.000.000.000	85.715.181.455	69.404.532.011	1.006.000.000	14.773.316.597	343.286.928.001
	2018 57.191.155	19.700.000.000	87.558.815.056	69.166.732.011	1.090.005.000	14.258.442.472	344.321.833.658
SVILUPPO ECONOMICO	2016 46.145.393	<<	50.356.887	<<	<<	23.089.874	588.559.556
	2017 48.138.841	<<	40.111.085	<<	<<	20.103.126	517.839.751
	2018 46.046.005	<<	29.450.452	<<	<<	19.831.871	499.304.478
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 <<	<<	20.778	42.000.000	<<	315.013.331	110.840.833.148
	2017 <<	<<	<<	42.000.000	<<	314.976.794	123.889.833.266
	2018 <<	<<	<<	42.000.000	<<	311.347.187	124.077.742.480
GIUSTIZIA	2016 <<	<<	942.084	<<	<<	284.980.875	7.843.029.076
	2017 <<	<<	942.084	<<	<<	294.486.352	7.843.137.857
	2018 <<	<<	942.084	<<	<<	295.484.471	7.584.385.441
AFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 1.084.053.307	<<	<<	<<	<<	2.189.936	2.253.089.617
	2017 1.081.974.382	<<	<<	<<	<<	2.189.769	2.363.055.166
	2018 1.081.738.110	<<	<<	<<	<<	2.189.652	2.478.089.415
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 2.392.418	<<	8.189.217	<<	<<	217.995.568	52.843.367.047
	2017 2.392.418	<<	8.442.153	<<	<<	308.880.159	52.885.060.501
	2018 2.390.640	<<	5.595.516	<<	<<	272.053.534	52.588.500.096
INTERNO	2016 12.769.259	<<	27.250.510	59.098.467	<<	65.390.471	20.534.856.387
	2017 12.769.189	<<	25.308.184	59.095.457	<<	63.880.864	19.542.654.266
	2018 12.625.685	<<	24.458.737	58.854.812	<<	63.224.045	19.381.770.587
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 8.194.074	<<	2.559.243	<<	<<	3.555.012	391.167.569
	2017 8.194.074	<<	2.314.389	<<	<<	2.693.318	339.606.760
	2018 8.194.074	<<	2.709.314	<<	<<	2.660.468	338.545.260
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 1.236.597	<<	208.900	5.818.687	<<	44.076.214	6.711.317.410
	2017 1.236.597	<<	208.900	5.816.897	<<	49.688.441	6.816.187.548
	2018 1.236.597	<<	208.900	5.538.215	<<	48.711.494	7.002.426.844
DIFESA	2016 155.287.789	<<	511.000	205.000.000	<<	66.018.167	17.570.386.047
	2017 155.287.638	<<	511.000	205.000.000	<<	66.945.854	17.284.562.836
	2018 155.288.333	<<	411.000	205.000.000	<<	66.302.900	17.212.999.470
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 424.101	<<	<<	<<	<<	5.984.368	950.401.119
	2017 424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.438	917.483.276
	2018 424.101	<<	<<	<<	<<	5.944.774	916.294.431
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 <<	<<	13.691.420	1.549	<<	30.883.033	1.395.418.050
	2017 <<	<<	11.793.504	1.549	<<	30.946.363	1.311.783.919
	2018 <<	<<	9.838.156	1.548	<<	30.359.872	1.253.874.253
SALUTE	2016 19.065.237	<<	<<	<<	<<	1.992.881	1.532.501.095
	2017 19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.471.029	1.490.081.433
	2018 19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.908.553	1.170.867.143
TOTALE	2016 1.366.776.809	19.200.000.000	84.135.433.613	73.293.564.715	976.000.000	15.378.008.871	575.386.332.920
	2017 1.384.893.904	19.000.000.000	85.802.812.743	69.716.246.714	1.006.000.000	15.837.516.122	578.056.976.880
	2018 1.384.187.937	19.700.000.000	87.632.135.195	69.478.125.989	1.090.005.000	15.381.351.213	578.828.443.735

999/ 652/ 2

ALLEGATO B/1

999/ 652/ 3		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018		(in euro)											
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2016	339.456.278	11.837.453.089	3.831.402.832	118.861.022	289.355.141	3.891.784.404	3.334.577.000	23.222.889.765				
	2017	341.125.616	13.305.405.558	4.741.104.308	937.937	228.115.141	3.476.141.026	1.827.817.000	23.918.848.423				
SVILUPPO ECONOMICO	2016	339.567.970	13.379.803.844	6.126.430.247	937.937	190.340.141	3.322.375.501	2.027.817.000	25.387.272.100				
	2017	10.216.183	203.962.660	3.791.423.642	<<	<<	18.619.360	20.000.000	4.046.221.756				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	7.906.286	193.830.052	3.084.293.219	<<	<<	47.193.000	20.000.000	3.353.022.567				
	2017	7.906.286	152.452.027	2.667.993.218	<<	<<	81.468.000	20.000.000	2.929.819.531				
GIUSTIZIA	2016	5.092.575	4.461.799	<<	<<	<<	<<	<<	9.544.374				
	2017	5.087.832	4.467.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.885				
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	124.792.055	4.566.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906				
	2017	110.595.744	<<	<<	<<	<<	<<	<<	124.792.055				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	10.287.177	7.995.972	<<	<<	<<	<<	<<	110.595.744				
	2017	7.995.972	<<	<<	<<	<<	<<	<<	109.580.104				
INTERNO	2016	45.520.170	2.201.112.750	178.303.041	<<	171.846.633	89.000.000	<<	7.995.972				
	2017	41.308.145	2.052.779.207	56.803.041	<<	171.846.633	10.000.000	<<	7.995.972				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	343.514.552	253.194.231	<<	<<	171.846.633	<<	<<	2.332.736.026				
	2017	292.704.952	119.796.168	<<	<<	171.846.633	<<	<<	2.366.952.933				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	721.019.849	1.782.767.438	1.807.387.933	8.184.973	96.165	1.885.394.498	<<	795.608.763				
	2017	363.644.055	1.316.158.112	889.235.139	10.231.756	117.368	2.123.623.115	<<	812.441.120				
DIFESA	2016	312.896.565	1.182.775.878	613.992.272	8.328.298	117.368	2.897.865.155	<<	893.301.785				
	2017	1.994.105.971	<<	<<	14.617	47.215.107	7.900.000	<<	242.120.887				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	1.981.866.892	<<	<<	<<	47.215.107	<<	<<	291.022.888				
	2017	1.983.080.795	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	346.186.659				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	121.999.376	84.990.550	151.203.802	<<	<<	2.280.000	<<	5.984.838.656				
	2017	88.693.621	30.575.619	103.362.441	<<	<<	14.000.000	<<	4.880.009.565				
SALUTE	2016	79.851.087	28.575.619	5.392.441	<<	<<	<<	<<	5.016.876.357				
	2017	242.828.814	108.463.908	138.927.728	16.335.729	<<	4.801.428	<<	2.049.238.695				
TOTALE	2016	3.543.715.395	17.237.521.176	8.979.541.472	27.519.689	445.294.269	5.671.004.125	2.047.817.000	40.082.713.204				
	2017	3.482.516.395	17.222.211.411	8.561.324.545	28.616.242	408.519.289	6.301.755.481	2.247.917.000	39.222.180.323				

999/ 656/ 1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018		ALLEGATO B/2		
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI		2016	2017	2018
(in Euro)				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	252.441.860.000	248.642.930.000	251.554.160.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	149.163.800.000	168.040.300.000	176.301.400.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.117.000.000	36.336.000.000	37.435.000.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.694.000.000	11.210.000.000	11.521.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	12.972.000.000	13.036.000.000	13.048.000.000
TOTALE		460.588.660.000	477.285.230.000	488.658.560.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	783.941.822	782.741.822	782.741.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	20.356.712.943	18.219.692.943	17.535.703.022
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	377.700.000	375.700.000	375.700.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.378.250.000	2.605.437.433	2.584.146.536
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	23.755.984.075	28.137.850.075	29.434.446.100
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.392.697	2.805.392.697	2.905.392.687
TOTALE		51.889.981.537	54.126.814.970	54.818.130.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	833.500.000	122.500.000	20.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976.000.000	1.006.000.000	1.080.000.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.763.886
TOTALE		3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.886
TOTALE ENTRATE FINALI		515.632.575.760	533.893.461.760	547.169.458.883

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)		ALLEGATO B/3		
		2016	2017	2018
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		88.270.234,283	88.270.234,283	87.989.225,583
CONSUMI INTERMEDI		11.606.913,786	11.463.057,241	11.386.267,640
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		4.763.134,394	4.766.333,912	4.753.520,061
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		255.287.435,796	261.368.023,746	261.277.254,206
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		14.193.047,226	19.489.937,661	13.178.809,897
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		6.535.672,430	5.952.120,554	5.576.560,417
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.386.776,909	1.384.683,904	1.384.167,937
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		19.200.000,000	19.000.000,000	19.700.000,000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		84.135.433,613	85.802.812,743	87.632.195,195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		73.283.564,715	69.716.246,714	69.478.126,586
AMMORTAMENTI		976.000,000	1.006.000,000	1.090.005,000
ALTRE USCITE CORRENTI		15.379.009,871	15.937.516,122	15.381.351,213
TOTALE		575.366.332,920	578.056.975,980	578.826.443,735

999/ 6597 2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)		ALLEGATO B/3		
		2016	2017	2018
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		3.997.841.528	3.543.715.395	3.452.916.395
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		16.741.830.702	17.237.521.176	17.222.211.411
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		9.899.148.976	8.979.541.472	9.551.324.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		143.196.321	27.519.899	26.816.242
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		488.512.046	445.294.269	409.519.259
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.467.606.829	6.671.004.125	6.301.755.481
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		3.554.577.000	2.047.817.000	2.247.817.000
TOTALE		40.092.713.204	37.952.413.136	38.222.160.323
TOTALE SPESE FINALI		615.479.046.124	616.009.989.016	618.048.604.058

C) BILANCIO PROGRAMMATICO

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2016-2018 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2014 accertamenti/ impegni	LB 2015	LB 2015 Assestato	2016	2017	2018	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	438,6	447,3	450,8	463,0	479,2	491,9	3,1
<i>In % sul PIL</i>	27,2	27,8	27,6	26,7	26,9	26,8	
Altre Entrate	86,4	69,4	72,5	72,8	74,4	75,1	1,5
<i>In % sul PIL</i>	5,4	4,1	4,3	4,2	4,2	4,1	
ENTRATE FINALI	525,0	516,7	523,3	535,8	553,6	567,0	2,9
<i>In % sul PIL</i>	32,5	31,6	31,1	30,9	31,0	30,9	
Spese correnti netto interessi	416,7	444,8	457,6	445,8	449,9	451,2	0,6
<i>In % sul PIL</i>	24,7	25,1	25,3	25,7	25,2	24,6	
Interessi	81,1	87,4	79,6	84,1	85,8	87,6	2,1
<i>In % sul PIL</i>	5,1	5,7	5,5	4,9	4,8	4,8	
Spese in conto capitale	76,8	38,2	38,4	37,9	37,9	39,2	1,7
<i>In % sul PIL</i>	4,4	3,4	3,6	2,2	2,1	2,1	
SPESE FINALI	574,6	570,4	575,7	567,8	573,6	578,0	0,9
<i>In % sul PIL</i>	35,6	34,9	34,2	32,8	32,1	31,5	
RISPARMIO PUBBLICO	25,1	-17,4	-18,2	2,7	13,3	22,2	
<i>In % sul PIL</i>	2,8	0,9	0,9	65,4	0,7	1,2	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-49,6	-53,6	-52,3	-32,0	-20,0	-11,0	
<i>In % sul PIL</i>	-1,5	-2,4	-2,6	-1,8	-1,1	-0,6	
AVANZO PRIMARIO	31,5	33,8	27,3	52,1	65,8	76,6	
<i>In % sul PIL</i>	3,6	3,4	3,0	3,0	3,7	4,2	
SALDO DI BILANCIO	-14,4	-53,2	-51,9	-32,7	-20,8	-11,9	
<i>In % sul PIL</i>	0,1	-1,4	-1,4	-1,9	-1,2	-0,6	
PIL ai prezzi di mercato a legislazione vigente	1.616,3	1.635,1	1.681,9	1.733,0	1.784,6	1.834,7	

* Ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione, il saldo netto da finanziare programmatico è rideterminato in 35,4 miliardi di euro nel 2016.

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 2112), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 2112/bis).